

Legge 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione

Titolo III - REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE.

Art. 41. I quesiti da sottoporre a referendum, a norma dell'[articolo 132 della Costituzione](#), per la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula:

"Volete che la regione ..sia fusa con la regione per costituire insieme un'unica regione?"; oppure: "Volete che il territorio delle province (o dei comuni) sia separato dalla regione (o dalle regioni) per formare regione a sé stante?"; oppure: "Volete che il territorio della provincia (o delle province) sia separato dalla regione per entrare a far parte integrante della regione?"; oppure: "Volete che il territorio del comune (o dei comuni) sia separato dalla regione per entrare a far parte integrante della regione?", e l'indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

*Art. 42. La richiesta di referendum per la **fusione** di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione **complessiva** delle regioni della cui fusione si tratta.*

La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a sé stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. ...

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo referendum, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum.

*La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei **delegati**, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.*

*È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati **nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa**. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del **rispettivo deposito**.*